

Regolamento di funzionamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Art. 1

Definizione

1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nel seguito denominati più brevemente “percorsi” (o al singolare “percorso”), sono istituiti e attivati dall’Ateneo ai sensi delle norme vigenti e sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Art. 2

Procedimento istitutivo

1. La proposta di istituzione del singolo percorso è deliberata dal Consiglio del Centro di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria (CAFIS) di intesa con il Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, tenendo conto:

- a) dei contenuti disciplinari,
- b) degli obiettivi formativi,
- c) del profilo conclusivo del docente abilitato,
- d) degli *standard* professionali minimi,
- e) della coerenza con le specifiche classi di concorso.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata tenendo conto, altresì, di quanto previsto dalle [Linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale](#), emanate dall’ANVUR e precisando in particolare:

- a) la disponibilità dei docenti per lo svolgimento dei compiti di insegnamento e di tutoraggio, nel numero previsto dalle norme vigenti e tale da assicurare lo svolgimento di attività didattiche di qualità,
- b) il possesso, da parte dei suddetti docenti, dei requisiti previsti,
- c) la designazione del Direttore del percorso;
- d) la disponibilità di aule e laboratori per lo svolgimento delle attività didattico-formative,

- e) la disponibilità, laddove è prevista didattica a distanza, di strumentazione e *software* per lo svolgimento delle lezioni in modalità sincrona
- f) il numero massimo di studenti ammissibili, nonché i requisiti e le modalità di ammissione;
- g) il numero e le modalità di designazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio didattico.

3. Il CAFIS trasmette al Rettore le proposte istitutive formulate di intesa con i Dipartimenti interessati, affinché siano sottoposte agli organi centrali dell'Ateneo: Nucleo di Valutazione, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, per le deliberazioni di competenza.

4. Successivamente si acquisisce il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 3 Organi

1. Gli organi che curano la progettazione e la realizzazione di ciascun percorso sono i seguenti:

- a) il Consiglio Didattico,
- b) il Direttore.

Art. 4 Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico è composto:

- a) da professori universitari o docenti delle istituzioni AFAM responsabili della didattica del percorso formativo,
- b) da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che operano all'interno del percorso con funzione di tutoraggio;
- c) da rappresentanti degli studenti, designati nel numero e con le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g), che si rinnovano ogni anno accademico.

2. I componenti del Consiglio didattico sono nominati con decreto del Coordinatore del CAFIS.

3. Il Consiglio didattico svolge funzioni di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative del percorso. In particolare il Consiglio didattico:

- a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo previsto e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo previsto;
- c) propone al CAFIS e al Dipartimento o ai Dipartimenti interessati al percorso, ed eventualmente alle Istituzioni AFAM, qualora coinvolte, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi.

Art. 5 Direttore

1. Il Direttore è un professore di ruolo di prima o di seconda fascia dell'Ateneo con specifiche competenze relative al percorso, di cui assume la responsabilità, inquadrato in uno dei settori scientifico-disciplinari previsti dal piano di studio e titolare di almeno un incarico didattico all'interno del percorso medesimo.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Coordinatore del CAFIS a seguito dell'approvazione dell'istituzione e dell'attivazione del percorso da parte degli organi centrali di governo dell'Ateneo.

3. Il mandato del Direttore ha durata di tre anni accademici ed è rinnovabile. In caso di mancata attivazione del percorso, decade dalla carica.

4. Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio didattico e ne esegue le deliberazioni,
- b) cura i rapporti con le scuole sedi dei tirocini,
- c) può dirigere più di un percorso, nei limiti previsti dalle Linee guida di cui all'art. 2, comma 2.